

Diritto di Autore: Fiscalità e Regimi

IMPOSTE DIRETTE - INDIRETTE – PRASSI

Il Diritto d'Autore - La Protezione del Lavoro dell'Architetto.

Ordine degli Architetti di Monza - AIGA

Monza - 26 gennaio 2016

Dott. Andrea Rocchi
Dottore Commercialista – Revisore Legale
Reggio Emilia

Diritto Autore: Riferimenti Normativi

IMPOSTE DIRETTE

T.U.I.R. DPR 917/86	<ul style="list-style-type: none">• Art. 53, comma 1 - Redditi di lavoro autonomo• Art. 53, comma 2, lett. b) – Redditi “assimilati” di lavoro autonomo• Art. 54, comma 8 - Determinazione del reddito di lavoro autonomo• Art. 67, comma 1, lett. g) - Redditi diversi• Art. 71, comma 1- Altri redditi• Art. 7, comma 3 - Periodo di imposta• Art. 21, comma 3 - Determinazione imposta altri redditi tassati separatamente
--------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IMPOSTE INDIRETTE

IVA DPR 633/72	<ul style="list-style-type: none">• Art. 3, comma 2, n. 2) - Prestazioni di servizi• Art. 3, comma 4, lett. a) - Prestazioni di servizi• Art. 7-ter - Territorialità - Prestazioni di servizi
-------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RITENUTE ALLA FONTE - Titolo III - DPR 600/73

<ul style="list-style-type: none">• Art. 25, comma 1 - Ritenute sui redditi lavoro autonomo e altri redditi• Art. 25, comma 2 - Ritenute sui redditi lavoro autonomo e altri redditi (percipienti esteri)

Diritto Autore: Modelli Fiscali

Modelli di Dichiarazione

- Modello 730 - www.agenziaentrate.gov.it
- Modello UNICO PF - www.agenziaentrate.gov.it
- CU – Certificazione Unica – Modello Ordinario (*) (*) Novità 2016 - www.agenziaentrate.gov.it
- CU – Certificazione Unica – Modello Sintetico (*) (*) Novità 2016 - www.agenziaentrate.gov.it

The image displays several overlapping Italian tax forms. The most prominent one is the **Modello 730** for the year 2016, titled "Modello 730 2016 redditi 2015" and "dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale". It includes a header with the Agenzia delle Entrate logo and a section for "CONTRIBUENTE" with fields for "Codice fiscale del contribuente" and "Data di nascita". Below this, there are sections for "RESIDENZA ANAGRAFICA" and "FAMILIARI A CARICO".

Another form shown is the **CERTIFICAZIONE UNICA 2016**, titled "CERTIFICAZIONE UNICA 2016 CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 4, COMMI 6-ter e 6-quater, DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, n. 322, RELATIVA ALL'ANNO". It features a header with the Agenzia delle Entrate logo and a section for "DATI ANAGRAFICI" with fields for "Codice fiscale", "Cognome o Denominazione", "Nome", "Comune", "Prov.", "Cap.", "Indirizzo", "Telefono, fax o numero", "Indirizzo di posta elettronica", "Codice attività", and "Codice sede".

A third form is the **Modello Ordinario**, titled "MODELLO ORDINARIO 2016 redditi 2015" and "dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale". It includes a header with the Agenzia delle Entrate logo and a section for "CONTRIBUENTE" with fields for "Codice fiscale del contribuente" and "Data di nascita". Below this, there are sections for "RESIDENZA ANAGRAFICA" and "FAMILIARI A CARICO".

Diritto Autore: Profili Civilistici – Cenni

Art. 1 – 633/41 – LDA – (Legge Speciale)

*Sono protette ai sensi di questa legge **le opere dell'ingegno a carattere creativo** che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, **all'architettura**, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione*

Art. 2575 - Oggetto del diritto. (Cod. Civile)

*Formano oggetto del diritto di autore **le opere dell'ingegno di carattere creativo** che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, **all'architettura**, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.*

Diritto Autore: Profili Civilistici – Cenni

Cass. Civile Sez. I - n. 10516 del 07/12/1994 – (citata in Risoluzione n. 145/E del 28 giugno 2007)

Ai fini della tutelabilità nell'ordinamento giuridico di un'opera - in base alla normativa sul diritto di autore - è necessaria la sussistenza delle caratteristiche di creatività, originalità e novità, proprie dell'opera stessa.

Elemento essenziale caratterizzante la protezione dell'opera è il carattere creativo ovvero:

- a) "Originalità" compresenza dei requisiti dell'originalità e della novità oggettiva*
- b) "Concretezza" intensa come una qualunque forma di espressione compiuta ed idonea alla sua pubblicazione e riproduzione.*

☞ In campo architettonico deve trattarsi di un progetto che sia il prodotto dell'attività creativa del suo estensore, e non la riproduzione più o meno fedele di scelte architettoniche usuali e consolidate, frutto dell'ingegno creativo di altri architetti.

Diritto Autore: Profili Civilistici – Cenni

DIRITTO di AUTORE – SCINDIBILITA' ➡ Rilevanza fiscale:

Il diritto di autore si scinde in tre ulteriori “diritti” o “partizioni”:

1. *Diritto di esclusiva di pubblicare l'opera*

2. *Diritto di utilizzarla economicamente*

3. *Diritto di rivendicare la paternità dell'opera*

Diritti patrimoniali
Trasmissibili *inter vivos, mortis causa*

Entità Negoziali ➡ Rilevanza Fiscale – Contabile

IRPEF
IRES
IVA

OIC 24
Immobilizzazioni
Immateriali

Diritto Autore: Profili Civilistici – Cenni

DIRITTO AUTORE - “FILIAZIONE “ - Singoli DIRITTI PATRIMONIALI-  Rilevanza fiscale

- *il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in qualunque forma e modo, originale e derivato (Art. 12)*
- *il diritto esclusivo di riprodurre, che consente "la moltiplicazione in copie dell'opera con qualsiasi mezzo" (Art. 13)*
- *il diritto esclusivo di trascrivere, relativo alla trasformazione dell'opera orale in opera scritta o riprodotta attraverso altri mezzi (Art. 14)*
- *il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico le opere musicali, drammatiche, cinematografiche o comunque "di pubblico spettacolo" e l'opera orale (Art. 15)*
- *il diritto esclusivo di diffondere il "contenuto intellettuale", attraverso mezzi di diffusione quali il telefono, la televisione e simili (Art.16)*
- *il diritto esclusivo di distribuzione, relativo al commercio, alla circolazione e in genere alla "messa a disposizione" del pubblico dell'opera e dei suoi esemplari, che comprende anche il diritto esclusivo di introdurre a fini di distribuzione all'interno della Ue le riproduzioni formate negli Stati extracomunitari (Art. 17)*
- *il diritto esclusivo di tradurre, di elaborare, di pubblicare le opere in raccolta e di introdurre nell'opera qualsiasi modificazione (Art. 18)*
- *il diritto esclusivo di noleggiare a fini di "beneficio economico o commerciale", nonché di dare in prestito (Art. 18-bis, commi 1 e 2).*

Diritto Autore: Tipologia di Opere

Principali tipologie di opere oggetto della protezione sul diritto d'autore legate alle attività principali o connesse nell'esercizio della professione di architetto suscettibili di utilizzazione economica e fonte reddituale di imposizione fiscale.

CATEGORIA OPERA PROTETTA	TIPOLOGIA
1) le opere letterarie , drammatiche, scientifiche , didattiche , religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;	<ul style="list-style-type: none">➤ Studi e Rapporti di fattibilità (non di tipo architettonico):<ul style="list-style-type: none">▪ Tecnica▪ Ambientale▪ Economico – Finanziariorealizzati in forma individuale o collettiva (Art. 3, 7 LDA)➤ Redazione e stesura di:<ul style="list-style-type: none">▪ Collane ed opere scientifiche (individuali, collettive)▪ Manuali▪ Articoli tecnici per riviste specializzate, di settore e giornali (svolti in totale autonomia)
2) <i>le opere e le composizioni musicali...[]</i> ; 3) <i>le opere coreografiche....[]</i> .	---
4) <i>le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;</i>	<i>(Categoria residuale all'attività professionale)</i>

Diritto Autore: Tipologia di Opere

CATEGORIA OPERA PROTETTA	TIPOLOGIA
5) i disegni e le opere dell'architettura ;	<ol style="list-style-type: none">1. Progetti delle opere architettoniche :<ul style="list-style-type: none">▪ preliminari▪ definitivi▪ esecutivi dell'opera2. Le soluzioni architettoniche (<i>es.: quelle presentate in un bando di concorso anche se limitate alla semplice presentazione del concept</i>)3. Disegni dell'architettura:<ul style="list-style-type: none">- grafica di progetti- <i>rendering</i> (formato elettronico)- disegni che incorporano il <i>concept</i> della costruzione o soluzione architettonica <p>Le opere dell'architettura includono:</p> <p>Livello Macro</p> <ul style="list-style-type: none">▪ immobili ed edifici▪ prefabbricati, imbullonati, strutture ecosostenibili <p>Livello Micro (in quanto parte integrante dell'immobile)</p> <ul style="list-style-type: none">▪ arredamenti, <i>interior design</i>▪ parchi▪ giardini <ul style="list-style-type: none">• Piani regolatori urbanistici• Progetti architettura urbana-residenziale• Progetti architettura museale <p>👉 I progetti dell'architettura si distinguono dai progetti di lavori di ingegneria od altri lavori analoghi in quanto consistono in soluzioni originali di problemi tecnici protetti da un diritto connesso (Art.99) ⇨ Regime e Trattamento Tributario</p>

Diritto Autore: Tipologia di Opere

CATEGORIA OPERA PROTETTA	TIPOLOGIA
6) <i>le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora,...[]</i> .	---
7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia <u>sempre che non si tratti di semplice fotografia</u> protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II.	Fotografie: - con matrice creativa ed oggetto di possibile impiego: <ul style="list-style-type: none">• editoriale• commerciale e pubblicitario Sono escluse: <ul style="list-style-type: none">▪ fotografia semplice (cd. descrittiva)▪ fotografia documentale ↳ diritti connessi – Art. 87 : ↳ Regime e Trattamento Tributario
8) <i>i programmi per elaboratore...[]</i> ; 9) <i>le banche di dati...[]</i> .	---
10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sè carattere creativo e valore artistico.	- Creazioni d'arte applicate all'industria (<i>industrial design</i>) - Creazioni con valore artistico scindibile dal prodotto industriale

Diritto Autore: Regimi Fiscali

REGIMI:

- A. **Attività Professionale → Reddito Lavoro Autonomo**
 - a. **Regime Ordinario**
 - *Principio "assorbimento per inerenza" dei proventi nell'attività professionale principale*
 - *Sistema di determinazione reddito con "deduzione analitica"*
 - Art. 54, comma 1 - TUIR**
 - b. **Regimi Agevolati**
 - 1. Regime delle nuove iniziative (art. 13, Legge n. 388/2000 - **abrogato dal 2015**)
 - 2. Regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, DL n. 98/2011 - **abrogato dal 2015**)
 - 3. Regime Forfetario (Art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014 **in vigore dal 2015**)
- B. **Attività Professionale connesse → Reddito "assimilato" Lavoro Autonomo**
 - Sistema di determinazione del reddito con "deduzioni forfetarie"*
 - Art. 53, comma 2, lett. b), Art. 54, comma 8 - TUIR**
- C. **Esercizio Imprese → Reddito Impresa** (solo richiami)*
 - Imprese Commerciali
 - Società tra Professionisti - STP
- D. **Altri Regimi**
 - **Redditi Diversi**
 - *Utilizzazione economica dei diritti patrimoniali da soggetti diversi Autore*
 - **Tassazione Separata**
 - *Successione mortis causa*

Diritto Autore: Reddito Lavoro Autonomo

TITOLO I - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE – Capo V - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Art. 53 - Redditi di lavoro autonomo – DPR 917/1986

1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5.

TITOLO I - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE – Capo V - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Art. 54 - Determinazione del reddito di lavoro autonomo - DPR 917/1986

1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.

Diritto Autore - Reddito Lavoro Autonomo

Principio “assorbimento per inerenza” nell’attività professionale

Le somme percepite dall’autore a fronte della cessione di uno o più diritti patrimoniali (entità negoziali) sulle proprie opere dell’ingegno e rientranti nell’oggetto specifico della professione, sono **“attratte”** nell’ambito dei redditi professionali.

*Quando il diritto autorale nasce con la creazione di opere dell’ingegno protette nell’ambito dell’attività tipica professionale ed è imprescindibile, quest’ultimo può essere considerata un’attività connessa e intrinseca all’attività professionale, i compensi percepiti sono tali da annoverarsi tra i **Redditi di lavoro autonomo “propri”**, diversamente se è attività indipendente ed estranea le somme percepite derivanti dall’utilizzazione economica dell’opera, rientrano nel **Reddito “assimilato” di lavoro autonomo**.*

Orientamento Amministrazione Finanziaria

Risoluzione n. 145/E del 28 giugno 2007 (Sintesi):

L’Agenzia dell’Entrate ha chiarito che, se lo sfruttamento del diritto d’autore avviene da parte di un autore nell’esercizio di un’arte o una professione, ai sensi dell’art. 53, comma 1 – TUIR, il compenso medesimo è riconducibile all’attività di lavoro autonomo.

Diritto Autore: Reddito Lavoro Autonomo



INDICAZIONI DI CARATTERE OPERATIVO:



Richiamo alle **NORME GENERALI** (previgente) **Legge 2 marzo 1949, n. 143**

Tariffa onorari prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto.

Art. 11. - CAPO I. NORME GENERALI

Malgrado l'avvenuto pagamento della specifica e salvi gli eventuali accordi speciali fra le parti per la proprietà dei lavori originali, dei disegni, dei progetti e di quanto altro rappresenta l'opera dell'ingegnere e dell'architetto, restano sempre riservati a questi ultimi i diritti di autore conformemente alle leggi.

La tariffa non riguarda i particolari compensi per diritti di proprietà intellettuale del professionista per brevetti, concessioni ottenute in proprio e simili, che debbono liquidarsi a parte, caso per caso, con accordi diretti con il cliente.

La tutela della fedele esecuzione artistica o tecnica dei progetti approvati dal committente e il loro sviluppo nella esecuzione, spetta esclusivamente al progettista.

Art. 9 – D.L. 1/2012

1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.

Diritto Autore: Reddito Lavoro Autonomo



INDICAZIONI DI CARATTERE OPERATIVO:



ANALISI PROFILI e CLAUSOLE CONTRATTUALI: -

Esempio clausola contrattuale apposta in **Contratto di “Progettazione Architettonica Integrata per Committenza Privata”** riguardo ai diritti d'autore e proprietà degli elaborati originali:

“La proprietà intellettuale ed i relativi diritti d'autore del progetto e di quanto altro rappresenta oggetto del presente contratto sono riservati al Professionista, malgrado l'avvenuto pagamento del relativo compenso da parte del Committente, a norma degli artt. 2575, 2576, 2577, 2578 del Codice Civile, della legge 633/41 “protezione dei diritti d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e successive modifiche ed integrazioni.

Il Professionista ha diritto di pubblicare tipi e fotografie dell'opera di cui è autore; il Committente, per sé, eredi ed aventi causa, rilascia fin da ora il proprio consenso alla pubblicazione, rinunciando ad ogni corrispettivo e/o indennità, fermo restando in ogni caso, il dovere del Professionista di garantire al Committente l'assoluta riservatezza dei dati relativi alla proprietà e alla ubicazione dell'intervento che non saranno in alcun modo resi noti, fatta salva esplicita autorizzazione del Committente.

Il Committente che intendesse rendere pubblica l'opera progettata dall'architetto è tenuto a citare il nome del Professionista, salvo diversa disposizione dello stesso.”

Diritto Autore: Reddito Lavoro Autonomo



INDICAZIONI DI CARATTERE OPERATIVO:

- Analisi dell'attività svolta e profusa dal professionista/i
- Valutazione del codice Attività
 - **Codice ATECO 2007 - 71.11.00 - *Attività degli studi di architettura:***
attività di consulenza in campo architettonico: progettazione di edifici e stesura dei progetti, pianificazione urbanistica e architettura del paesaggio – (Dalla classe 71.11 sono ESCLUSE: attività di consulenti informatici - 62.02, 62.09, attività degli studi di ingegneria - 71.12 - arredamento di interni - 74.10)
- Valutazione Studio di Settore - Modello WK18U – Quadro D – Elementi Specifici Attività



RIFLESSI CONTABILI:

I compensi percepiti riconducibili all'attività di lavoro autonomo proprio devono essere regolarmente registrati ed annotati nelle scritture contabili con conseguente deduzione analitica delle spese effettivamente sostenute per la creazione dell'opera protetta.

Diritto Autore: Reddito Lavoro Autonomo



RIFLESSI FISCALI:

I **Compensi percepiti derivanti dall'utilizzazione economica dell'opere dell'ingegno** sono dichiarati nel **QUADRO RE – Rigo RE2"- UNICO PF (2015)** unitamente ai proventi dell'attività professionale.

	RE1	Codice attività ¹	studi di settore: cause di esclusione ²	parametri: cause di esclusione ⁴	esclusione compilazione INE ⁵
Determinazione del reddito	RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica	Compensi convenzionali ONG		
			1	2	xx.000,00
	RE3	Altri proventi lordi			,00
	RE4	Plusvalenze patrimoniali			,00
Rientro lavoratrici/lavoratori	RE5	Compensi non annotati nelle scritture contabili	Parametri e studi di settore	Maggiorazione	
			1	2	,00
	RE6	Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 3)			,00
	RE7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46			,00
	RE8	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili			,00
	RE9	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio			,00
	RE10	Spese relative agli immobili			,00
	RE11	Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato			,00
	RE12	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica			,00
	RE13	Interessi passivi			,00
	RE14	Consumi			,00
	RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande (Spese addebitate ai committenti ¹ ,00 Altre spese ² ,00) Ammontare deducibile			,00
	RE16	Spese di rappresentanza (Spese alberghiere, alimenti e bevande ¹ ,00 Altre spese ² ,00) Ammontare deducibile			,00
	RE17	50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale (Spese alberghiere, alimenti e bevande ¹ ,00 Altre spese ² ,00) Ammontare deducibile			,00
	RE18	Minusvalenze patrimoniali			,00
	RE19	Altre spese documentate (di cui ¹ ,00 Irap 10% ² ,00 Irap personale dipendente ³ ,00 IMU fabbricati)			xx.000,00
	RE20	Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19)			,00
	RE21	Differenza (RE6 – RE20) (di cui reddito attività docenti e ricercatori scientifici ¹ ,00)			,00
	RE22	Reddito soggetto ad imposta sostitutiva art. 13 L. 388/2000 ¹ Imposta sostitutiva ²			,00
	RE23	Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche			,00
	RE24	Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti			,00
	RE25	Reddito (o perdita) da riportare nel quadro RN)			,00
	RE26	Ritenute d'acconto (da riportare nel quadro RN)			x.000,00

Diritto Autore: Lavoro Autonomo Regimi Agevolati

REGIME FISCALE AGEVOLATO NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI (abrogato dal 2015)

📄 Circolare n. 1/E del 03 gennaio 2001 (Estratto):

*con riferimento al **regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo** ai fini dell'individuazione dell'attività svolta, rilevano e attività indicate nel decreto ministeriale 17 gennaio 1992, ovvero quelle che hanno per oggetto le operazioni indicate nei commi da 1 a 3 dell'art. 3 DPR 633/1972 nonché quelle indicate nel comma 4, lettere a), b), c), e) f) ed h) del medesimo articolo" ovvero anche le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore effettuate dagli autori, ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera a), del DPR n. 633 del 1972 (Decreto IVA).*

📄 Risoluzione n. 145/E del 28 giugno 2007 (Estratto):

*L'Agenzia dell'Entrate ha chiarito in relazione al **regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo** - di cui all'art. 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - che i compensi percepiti in base ad un contratto di cessione di diritti d'autore si devono sommare ai compensi percepiti nell'esercizio dell'attività ai fini della verifica del limite dei 30.000 euro di compensi.*


REGIME FISCALE SEMPLIFICATO DEI CONTRIBUENTI MINIMI (abrogato dal 2015)


📄 Risoluzione n. 311/E del 21 luglio 2008 (Estratto):


in merito alla rilevanza dei compensi percepiti per la cessione di diritti d'autore ai fini della determinazione del tetto dei 30.000 euro, stabilito per l'accesso e la permanenza nel regime dei contribuenti minimi è stato chiarito che la norma citata fa riferimento ai ricavi o compensi complessivamente conseguiti dall'imprenditore o dal professionista, prescindendo dalla specifica attività cui si riferiscono. In altri termini, la condizione di accesso al regime dei contribuenti minimi, pur se riferita ai ricavi o ai compensi percepiti nell'esercizio di imprese, arti o professioni, riguarda la posizione del contribuente considerata nel suo insieme e non la specifica attività svolta. Qualora la cessione di diritto d'autore avvenga durante la permanenza nel regime agevolato, l'operazione soggiace alle modalità di certificazione dei compensi previste per tale regime ed è soggetta all'imposta sostitutiva prevista dal comma 105 della legge n. 244 del 2007.

Diritto Autore: Lavoro Autonomo Regimi Agevolati

REGIME FORFETARIO (in vigore dal 2015)

 La Finanziaria 2015 all'art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014 ha introdotto un particolare regime cd. "forfetario" riservato alle persone fisiche che svolgono o iniziano un'attività d'impresa od esercitano un'arte o professione in presenza di determinati requisiti, ed il cui reddito è calcolato applicando all'ammontare dei compensi percepiti un coefficiente di redditività differenziato a seconda dell'attività esercitata

 La principale novità del regime, diversamente da quanto avveniva con gli altri, il reddito non è più calcolato come differenza tra componenti positivi e negativi.

 La Finanziaria 2016 con l'art. 1, commi da 111 a 113, Legge n. 208/2015 è intervenuta apportando al limite dei compensi con riferimento alle attività professionali (tra cui quello di architetto Gruppo ATECO 71) le seguenti modifiche:

Codice attività ATECO 2007	Settore	Limiti compensi (2015)	Limiti compensi (2016)	Coeff. redditività
(64 – 65 – 66) (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) (85) (86 – 87 – 88)	Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	15.000 Euro	30.000 Euro (*) (*): Alle luce dei precedenti orientamenti così come prospettato dalla A.F. i compensi derivanti dalla cessione del diritto di autore sono ivi inglobati.	78%

Diritto Autore: Reddito “assimilato” Lavoro Autonomo

TITOLO I - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE – Capo V - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Art. 53 - Redditi di lavoro autonomo – DPR 917/1986

1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5.
2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo (assimilati):
 - b. i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali;

PRESUPPOSTO IMPOSTA → Redditi provenienti da utilizzazione economica di opere dell'ingegno

SOGGETTI PASSIVI → Autore

TITOLO I - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE – Capo V - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Art. 54 - Determinazione del reddito di lavoro autonomo - DPR 917/1986

[]

8. I redditi indicati alla lettera b) dello stesso comma [comma 2, Art. 53] sono costituiti dall'ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese, ovvero del 40 per cento se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni;...[]

BASE IMPONIBILE:

- a. Autore età superiore ai 35 anni → 75 % Ammontare proventi in denaro, natura, utili, percepiti nel periodo
- b. Autore età inferiore ai 35 anni → 60% Ammontare proventi in denaro, natura, utili, percepiti nel periodo

CRITERIO DETERMINAZIONE

Principio di Cassa → Rilevano quando sono effettivamente percepiti (incassati)

Diritto Autore – Redditi Diversi

TITOLO I - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE – Capo VII REDDITI DIVERSI

Art. 67 - Redditi diversi

1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

[]

- g. i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il disposto della lettera b) del comma 2 dell'articolo 53;

PRESUPPOSTO IMPOSTA → Redditi provenienti da utilizzazione economica di opere dell'ingegno

SOGGETTI PASSIVI:

- a) Persone Fisiche diverse dall'Autore: Eredi, Legatari, Donatari - che non agiscono come imprenditori (esercizio di imprese commerciali)
- b) Enti Non Commerciali nell'ambito della propria attività istituzionale

TITOLO I - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE – Capo VII REDDITI DIVERSI

Art. 71 - Altri redditi – DPR 917/1986

1. I redditi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 67 costituiscono reddito per l'ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 25 per cento se i diritti dalla cui utilizzazione derivano sono stati acquistati a titolo oneroso.

BASE IMPONIBILE:

Acquisizione a titolo oneroso → 75 % Ammontare proventi in denaro, natura, utili, percepiti nel periodo

SOGGETTI PASSIVI:

- a) Persone Fisiche (diverse dall'Autore) diritti acquistati a titolo oneroso e che non agiscono come imprenditori
- b) Enti Non Commerciali diritti acquistati a titolo oneroso ed impiegati nell'ambito della propria attività istituzionale

Diritto Autore: Quadro Trattamento Fiscale

SOGGETTO PERCETTORE	CATEGORIA REDDITUALE	DETERMINAZIONE REDDITO BASE IMPONIBILE	CRITERIO
AUTORE AUTORE - Eta inferiore 35 anni	REDDITO LAVORO AUTONOMO "Assimilato"	75% Ammontare Compensi 60% Ammontare Compensi	Cassa Cassa
PERSONA FISICA: Erede – Legatario (<i>mortis causa</i>) Donatario (<i>inter vivos</i>)	REDDITI DIVERSI	100 % Ammontare Compensi	Cassa
PERSONA FISICA Diritti Acquisiti a titolo oneroso	REDDITI DIVERSI	75% Ammontare Compensi	Cassa
Ente Non Commerciale Diritti acquisiti a titolo gratuito	REDDITI DIVERSI	100 % Ammontare Compensi	Cassa
Ente Non Commerciale Diritti acquisiti a titolo oneroso	REDDITI DIVERSI	75 % Ammontare Compensi	Cassa
Imprese - Società Commerciali	REDDITI IMPRESA	100 % Ammontare Compensi	Competenza

Diritto Autore: Esemplicazioni – Simulazioni - Trattamento Fiscale

CASO:

- 1) *Architetto libero professionista 34 enne, appassionato di fotografia, cede i diritti di sfruttamento economico del proprio portfolio fotografico creativo a casa editrice per progetto editoriale, compenso pattuito e percepito anno 2015: Euro 2.500*
- 2) *Architetto libero professionista 34 enne, appassionato di fotografia, dona i diritti di sfruttamento economico sul proprio portfolio creativo ad ONLUS la quale lo cede a casa editrice per progetto editoriale, compenso pattuito e corrisposto anno 2015: Euro 1.500 in denaro e pubblicità attività istituzionale dell'ente su rivista (controvalore) 750 euro (datio in solutum).*
- 3) *Architetto libero professionista 39enne, appassionato di fotografia, cede i diritti nell'anno 2015 del proprio portfolio creativo all'amico collezionista - costruttore edile – che lo acquista per 1.500 Euro il quale successivamente lo cede [soluzioni (3.a) o (3.b)] a casa editrice, compensi pattuiti Euro 1.800*

SOGGETTO PERCETTORE	CATEGORIA REDDITUALE	COMPENSO (LORDO)	DETERMINAZIONE REDDITO BASE IMPONIBILE	CRITERIO
AUTORE AUTORE - Eta inferiore 35 anni	REDD. LAVORO AUTONOMO	1.500 Euro 2.500 Euro	(3) $75\% \times 1.500 \text{ Euro} = 1.125 \text{ Euro}$ (1) $60\% \times 2.500 \text{ Euro} = 1.500 \text{ Euro}$	Cassa anno 2015 Cassa anno 2015
PERSONA FISICA Diritti Acquisiti a titolo oneroso	REDDITI DIVERSI	1.800 Euro	(3.a) $75\% \times 1.800 \text{ Euro} = 1.350 \text{ Euro}$	Cassa anno 2015
Ente Non Commerciale (ONLUS) Diritti acquisiti a titolo gratuito	REDDITI DIVERSI	2.250 Euro	(2) $100\% \times [1.500 + 750] = 2.250 \text{ Euro}$	Cassa anno 2015
Imprese - Società Commerciali	REDDITI IMPRESA	1.800 Euro	(3.b) $100\% \times 1.800 \text{ Euro} = 1.800 \text{ Euro}$	Competenza 2015

Diritto Autore: Ritenute Fiscali

TITOLO III - RITENUTE ALLA FONTE

Art. 25 - Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi - DPR 600/1973

1. *I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 [1) enti e società Art. 73 co. 1 TUIR; 2) società ed associazioni Art. 5 TUIR; 3) persone fisiche che esercitano imprese agricole o commerciali Art. 55 TUIR; 4) persone fisiche che esercitano arti e professioni] che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato **compensi comunque denominati**, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorchè non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento **a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa.***

SOGGETTO PERCETTORE	CATEGORIA REDDITUALE	BASE IMPONIBILE	CRITERIO	RITENUTA
AUTORE AUTORE - Eta inferiore 35 anni	REDDITO LAVORO AUTONOMO	75% Ammontare Compensi 60% Ammontare Compensi	Cassa Cassa	20% sul 75% 20% sul 60%
PERSONA FISICA: Erede – Legatario (<i>mortis causa</i>) Donatario (<i>inter vivos</i>)	REDDITI DIVERSI	100 % Ammontare Compensi	Cassa	20% sul 100%
PERSONA FISICA Diritti Acquisiti a titolo oneroso	REDDITI DIVERSI	75% Ammontare Compensi	Cassa	20% sul 75%
Ente Non Commerciale Diritti acquisiti a titolo gratuito	REDDITI DIVERSI	100 % Ammontare Compensi	Cassa	20% sul 100%
Ente Non Commerciale Diritti acquisiti a titolo oneroso	REDDITI DIVERSI	75 % Ammontare Compensi	Cassa	20% sul 100%
Imprese - Società Commerciali	REDDITI IMPRESA	100 % Ammontare Compensi	Competenza	--

Diritto Autore: Esemplicazioni – Simulazioni - Trattamento Fiscale

CASO:

- 1) *Architetto libero professionista 34 enne, appassionato di fotografia, cede i diritti di sfruttamento economico del proprio portfolio fotografico creativo a casa editrice per progetto editoriale, compenso pattuito e percepito anno 2015: Euro 2.500*
- 2) *Architetto libero professionista 34 enne, appassionato di fotografia, dona i diritti di sfruttamento economico sul proprio portfolio creativo ad ONLUS la quale lo cede a casa editrice per progetto editoriale, compenso pattuito e corrisposto anno 2015: Euro 1.500 in denaro e pubblicità attività istituzionale dell'ente su rivista (controvalore) 750 euro (datio in solutum).*
- 3) *Architetto libero professionista 39enne, appassionato di fotografia, cede i diritti nell'anno 2015 del proprio portfolio creativo all'amico collezionista - costruttore edile – che lo acquista per 1.500 Euro il quale successivamente lo cede [soluzioni (3.a) o (3.b)] a casa editrice, compensi pattuiti Euro 1.800*

SOGGETTO PERCETTORE	CATEGORIA	COMPENSO (LORDO) (A)	BASE IMPONIBILE	RITENUTA (B)	NETTO (A)-(B)
AUTORE AUTORE AUTORE - < 35 anni	AUTONOMO "Assimilato"	1.500 Euro 1.500 Euro 2.500 Euro	(3.b) 75% x 1.500 = 1.125 Euro (3.a) 75% x 1.500 = 1.125 Euro (1) 60% x 2.500 = 1.500 Euro	20 % x 1.125 = 225 Euro - 20% x 1.500 = 300 Euro	1.275 Euro 1.500 Euro 2.200 Euro
PERSONA FISICA Acquisito oneroso	DIVERSI	1.800 Euro	(3.a) 75% x 1.800 = 1.350 Euro	20% x 1.350 = 270 Euro	1.530 Euro
ENC – ONLUS Acquisiti titolo gratuito	DIVERSI	2.250 Euro	(2) 100 % x 2.250 = 2.250 Euro	20% x 2.250 = 450 Euro	1.800 Euro
Imprese – Soc. Commerciali	IMPRESA	1.800 Euro	(3.b) 100 % x 1.800 = 1.800 Euro	-	-

Diritto Autore: Trattamento Fiscale – Modelli Fiscali

CASO:

1) Architetto libero professionista 34 enne, appassionato di fotografia, cede i diritti di sfruttamento economico del proprio portfolio fotografico creativo a casa editrice per progetto editoriale, compenso pattuito e percepito anno 2015: Euro 2.500

SOGGETTO PERCETTORE	CATEGORIA	COMPENSO (LORDO) (A)	BASE IMPONIBILE	RITENUTA (B)	NETTO (A)-(B)
AUTORE - < 35 anni	AUTONOMO "Assimilato"	2.500 Euro	(1) 60% x 2.500 = 1.500 Euro	20% x 1.500 = 300 Euro	2.200 Euro

DATI RIEPILOGO PER Modello UNICO	
Diritti d'autore relativi all'opera	2.500 Euro
Imponibile IRPEF (pari al 60%)	1500 Euro
Ritenuta IRPEF 20%	300 Euro
Netto corrisposto	2.200 Euro

MODELLO UNICO – PF QUADRO RL – SEZIONE III – Altri redditi di lavoro autonomo

SEZIONE III		
Altri redditi di lavoro autonomo	RL25 Proventi lordi per l'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc. percepiti dall'autore o inventore	2.500,00
	RL26 Compensi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali	,00
	RL27 Redditi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione se l'apporto è costituito esclusivamente da prestazioni di lavoro e utili spettanti ai proponenti o ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata	,00
	RL28 Totale compensi, proventi e redditi (sommare gli importi da rigo RL25 a RL27)	2.500,00
	RL29 Deduzioni forfetarie delle spese di natura personale del compenso e del provento di cui ai righe RL25 e RL26	1.000,00
	RL30 Totale netto compensi, proventi e redditi (RL28 - RL29; sommare l'importo agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5)	1.500,00
	RL31 Ritenute d'acconto (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33, col. 4)	300,00

Diritto Autore: Trattamento Fiscale – Modelli Fiscali

CASO:

1) Architetto libero professionista 34 enne, appassionato di fotografia, cede i diritti di sfruttamento economico del proprio portfolio fotografico creativo a casa editrice per progetto editoriale, compenso pattuito e percepito anno 2015: Euro 2.500

DATI RIEPILOGO CU 2016 – Anno 2015	
Diritti d'autore relativi all'opera	2.500 Euro
Imponibile IRPEF (pari al 60%)	1500 Euro
Ritenuta IRPEF 20%	300 Euro
Netto corrisposto	2.200 Euro

**MODELLO CU 2016 – Certificazione UNICA – Modello Sintetico -
Rilasciata dal sostituto: Casa Editrice all'Autore (sostituito) entro il 28.02 – (29.02.2016)**

CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE

TIPOLOGIA REDDITUALE

Causale
1 **B**

B: utilizzazione economica, da parte dell'autore o dell'inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico

DATI FISCALI

2	Anno 2015	3	Anticipazione <input type="checkbox"/>	4	Ammontare lordo corrisposto 2.500	5	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale
6	Codice	7	Altre somme non soggette a ritenuta 1.000	8	Imponibile 1.500	9	Ritenute a titolo d'acconto 300
10	Ritenute a titolo d'imposta	11	Ritenute sospese	12	Addizionale regionale a titolo d'acconto		

Diritto Autore: Trattamento Fiscale – Modelli Fiscali

CASO:

3) sub a) - Architetto libero professionista 39enne, appassionato di fotografia, cede i diritti nell'anno 2015 del proprio portfolio creativo all'amico collezionista - costruttore edile – che lo acquista per 1.500 Euro il quale successivamente lo cede [soluzioni (3.a)] a casa editrice, compensi pattuiti Euro 1.800

SOGGETTO PERCETTORE	CATEGORIA	COMPENSO (LORDO) (A)	REDDITO IMPONIBILE	RITENUTA (B)	NETTO (A)-(B)
PERSONA FISICA Acquisito oneroso	DIVERSI	1.800 Euro	(3.a) 75% x 1.800 = 1.350 Euro	20% x 1.350 = 270 Euro	1.530 Euro

Modello UNICO PF – 2015 – www.agenziaentrate.gov.it

SEZIONE II-A

Redditi diversi

Redditi derivanti da attività occasionale o da obblighi di fare, non fare e permettere

	Redditi	Spese
RL5 Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. a) del Tuir (lottizzazione di terreni, ecc.)	1 ,00	2 ,00
RL6 Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. b) del Tuir (rivendita di beni immobili nel quinquennio)	,00	,00
RL7 Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. c) del Tuir (cessioni di partecipazioni sociali)	,00	,00
RL8 Proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende di cui all'art. 67, lett. h) e h-bis) del Tuir	,00	,00
RL9 Proventi di cui all'art. 67, lett. h) del Tuir, derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende	,00	,00
RL10 Proventi di cui all'art. 67, lett. h) e h-ter) del Tuir, derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili e immobili	,00	,00
RL11 Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, livelli, ecc.) e redditi dei terreni dati in affitto per usi agricoli	,00	,00
RL12 Redditi di beni immobili situati in Italia non locati per i quali è dovuta l'IMU e dei fabbricati adibiti ad abitazione principale	1 ,00	Redditi di beni immobili situati all'estero 2 ,00
		Redditi sui quali non è stata applicata ritenuta 3 ,00
RL13 Redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc. non conseguiti dall'autore o dall'inventore		1.350,00
RL14 Corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente	,00	,00
RL15 Compensi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente	,00	,00
RL16 Compensi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere	,00	,00
RL17 Redditi determinati ai sensi dell'art. 71, comma 2-bis del Tuir	,00	,00
RL18 Totali (sommare gli importi da rigo RL5 a RL17)	,00	,00
RL19 Reddito netto (col. 1 rigo RL18 – col. 2 rigo RL18; sommare l'importo di rigo RL19 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5)		,00
RL20 Ritenute d'acconto (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33, col. 4)		270,00

Diritto Autore: Trattamento Fiscale – Modelli Fiscali

CASO:

3) sub a) - Architetto libero professionista 39enne, appassionato di fotografia, cede i diritti nell'anno 2015 del proprio portfolio creativo all'amico collezionista - costruttore edile – che lo acquista per 1.500 Euro il quale successivamente lo cede [soluzioni (3.a)] a casa editrice, compensi pattuiti Euro 1.800

DATI RIEPILOGO CU 2016 – Anno 2015	
Diritti d'autore	1.800 Euro
Imponibile IRPEF (pari al 75%)	1350 Euro
Ritenuta IRPEF 20%	270 Euro
Netto corrisposto	1.530 Euro

MODELLO CU 2016 – Certificazione UNICA – Modello Sintetico -

Rilasciata dal sostituto: Casa Editrice al Soggetto che ha acquistato a titolo onero (sostituito) (entro il 29.02.2016)

CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE

TIPOLOGIA REDDITUALE

Causale
1 **L1**

L1: redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione;

DATI FISCALI

2	Anno 2015	3	Anticipazione <input type="checkbox"/>	4	Ammontare lordo corrisposto 1.800	5	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale
6	Codice	7	Altre somme non soggette a ritenuta 450	8	Imponibile 1.350	9	Ritenute a titolo d'acconto 270
10	Ritenute a titolo d'imposta	11	Ritenute sospese	12	Addizionale regionale a titolo d'acconto		

Diritto Autore – Disciplina IVA

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Prestazioni di servizi – DPR 633/1972

L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate

Art. 3 - Prestazioni di servizi – DPR 633/1972


2. Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate **verso corrispettivo**:


[]...

2) **le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore**, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti;

3. Non sono considerate prestazioni di servizi:

- a) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore **effettuate dagli autori e loro eredi o legatari**, tranne quelle relative alle opere di cui ai numeri 5) **[disegni e opere dell'architettura]** e 6) dell'art. 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e alle **opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale**;

 La norma prevede che qualunque tipo di cessione relative a diritti d'autore riconducibile ad una qualunque tipologia di opere protette di cui alla categoria n.5 LDA: **disegni ed opere dell'architettura rientra nel normale campo di applicazione del tributo IVA**

 Le cessioni, concessioni in uso, licenze e simili dei diritti di sfruttamento di opere dell'ingegno: **scientifiche**, letterarie ed artistiche, protette dalla legge sul diritto d'autore, sono invece escluse dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunte a condizione che:

a) tali prestazioni di servizi siano poste in essere **dal loro autore, erede o legatario**

E

b) che **non siano destinate a finalità di pubblicità commerciale**

Diritto Autore – Diritti Connessi – IVA

DIRITTI CONNESSI DIRITTI AUTORE - TITOLO II Art . 72 – 102



NORMA DI COMPORTAMENTO ADC – MILANO N. 137 (Estratto)

Le cessioni, concessioni licenze e simili relative a “diritti connessi al diritto d’autore” rientrano nella generale previsione di imponibilità ai fini IVA, concretizzandosi essenzialmente in obbligazioni di permettere ad altri - verso un corrispettivo - l’utilizzazione o la riproduzione dell’opera.

Art. 3 - Prestazioni di servizi – DPR 633/1972

- 1. Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito **e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere** quale ne sia la fonte.*

Diritto Autore: IVA e Tipologia di Opere

CATEGORIA	TIPOLOGIA	Imponibile IVA
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;	<ul style="list-style-type: none">➤ Studi - Rapporti di fattibilità (non di tipo architettonico):<ul style="list-style-type: none">▪ Tecnico▪ Ambientale▪ Economico – Finanziariorealizzati in forma individuale o collettiva (Art. 3 – 7 LDA)➤ Redazione e stesura di:<ul style="list-style-type: none">▪ Collane ed opere scientifiche (individuali, collettive)▪ Manuali▪ Articoli tecnici per riviste specializzate, di settore e giornali (svolti in totale autonomia)	No

☰ **Risoluzione n. 240943 del 05 gennaio 1984 (Estratto):** “...il “rapporto di fattibilità” può classificarsi come opera di carattere scientifico, in forma scritta, inquadrabile nelle categorie di opere di cui al n. 1 dell'articolo 2 della legge, n. 633 del 22 aprile 1941... Inoltre, non si riscontrano nel caso in rassegna le eccezioni di cui al menzionato ultimo comma lettera a) dell'art. 3 del D.P.R. 633/72, che prevedono l'assoggettamento all'I.V.A. delle opere di cui ai numeri 5) e 6) dell'art. 2 della legge sul diritto d'autore. Infatti queste riguardano fattispecie diverse dalla presente, e cioè il n. 5 si riferisce ai disegni e alle opere dell'architettura....nella cessione in discorso non può' ravvisarsi il trasferimento di opere dell'architettura, in quanto trattasi di studi di fattibilità di un'opera collettiva che impegna in via principale (e quasi esclusiva) conoscenze scientifiche in materia di geofisica, chimica, ingegneria, geosismica, correnti marine, ecc., **e solo in via complementare può avere riflessi nel campo dell'architettura.** Da rilevare, infine, che la cessione dell'opera in discorso non verrà utilizzata a fini di pubblicità commerciale, ma per consentire la progettazione e la realizzazione di un collegamento viario e ferroviario. Per le considerazioni che precedono si ritiene che lo stipulando contratto di cessione dei diritti inerenti l'opera in disamina sia da considerarsi fuori dal campo di applicazione dell'I.V.A., ai sensi dell'ultimo comma, lett. a), dell'art. 3 del ripetuto decreto 633.

☰ **Circolare n. 108/E del 03 maggio 1996 (Estratto):** - **Compensi pagati agli autori di articoli da parte di giornali e riviste** - Nell'ambito della redazione di articoli occorre distinguere l'ipotesi in cui viene ceduta un'opera dell'ingegno, la cui riproduzione sia tutelata dalle norme sul diritto d'autore (art. 2575 del codice civile e legge n. 633 del 1941), da quella in cui si instaura un rapporto di collaborazione a giornali e riviste in relazione al quale l'oggetto complessivo della prestazione esula dalla disciplina relativa alla tutela del diritto d'autore, quale è, ad esempio, l'ipotesi dei correttori di bozze o delle persone che si limitano a fornire alla redazione del giornale notizie utili per la redazione dell'articolo.

Diritto Autore: IVA e Tipologia di Opere

CATEGORIA OPERA PROTETTA	TIPOLOGIA	Imponibile IVA
<p>5) i disegni e le opere dell'architettura;</p>	<p>1. Progetti delle opere architettoniche :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ preliminari ▪ definitivi ▪ esecutivi dell'opera <p>2. Le soluzioni architettoniche (<i>es.: quelle presentate in un bando di concorso anche se limitate alla semplice presentazione del concept</i>)</p> <p>3. Disegni dell'architettura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - grafica di progetti - <i>rendering</i> (formato elettronico) - disegni che incorporano il <i>concept</i> della costruzione o soluzione architettonica <p>Le opere dell'architettura includono:</p> <p>Livello Macro</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ immobili ed edifici ▪ prefabbricati, imbullonati, strutture ecosostenibili <p>Livello Micro (in quanto parte integrante dell'immobile)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ arredamenti, <i>interior design</i> ▪ parchi ▪ giardini <ul style="list-style-type: none"> • Piani regolatori urbanistici • Progetti architettura urbana-residenziale • Progetti architettura museale 	<p style="text-align: center;">SI</p> <p>La <i>ratio</i> della norma di cui all'art. 3, comma 4, lett. b) del DPR 633/72 prevede la piena imponibilità <u>quando può ragionevolmente individuarsi nel campo delle opere dell'ingegno l'esercizio in concreto di un'attività professionale</u>, come è nel caso dei diritti di autore sulle opere di architettura (e sulla produzione cinematografica), nonché per i diritti d'autore relativi ad opere di ogni genere utilizzate da imprese ai fini di pubblicità commerciale.</p> <p>☞ La cessione del diritto d'autore avente ad <u>oggetto progetti di lavori di ingegneria od altri lavori analoghi</u> in quanto consistono in soluzioni originali di problemi tecnici protetti da un diritto connesso rientrano altresì <u>nella generale previsione di imponibilità ai fini IVA, concretizzandosi essenzialmente in obbligazioni di permettere ad altri - verso un corrispettivo Art. 3 co. 1.</u></p>

Diritto Autore: IVA e Tipologia di Opere

CATEGORIA OPERA PROTETTA	TIPOLOGIA	
7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia <u>sempre che non si tratti di semplice fotografia</u> protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II.	<p>Fotografie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con matrice creativa ed oggetto di possibile impiego: <ul style="list-style-type: none"> • editoriale • commerciale e pubblicitario <p>Sono escluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ fotografia semplice (cd. descrittiva) ▪ fotografia documentale <p>↳ diritti connessi – Art. 87 :</p> <p>↳ Regime e Trattamento Tributario (*)</p>	<p>Riguardo l'imponibilità delle cessioni aventi ad oggetto diritti d'autore effettuate nell'ambito di un'attività professionale, è stato chiarito, Risoluzione n. 94/E del 30 aprile 1997, in relazione all'attività di cessione di immagini fotografiche, che sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA <u>le cessioni di opere fotografiche riconducibili alla previsione dell'art. 2, punto 7) della legge n. 633 del 1941 semprechè non si tratti di semplice fotografia protetta.</u></p> <p>☞ Costituiscono operazioni imponibili le cessioni aventi ad oggetto semplici immagini fotografiche, prive dei requisiti stabiliti dalla normativa richiamata ai fini della protezione del diritto d'autore.</p>
10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sè carattere creativo e valore artistico.	<ul style="list-style-type: none"> - Creazioni d'arte applicate all'industria (<i>industrial design</i>) - Creazioni con valore artistico scindibile dal prodotto industriale 	NO

Diritto Autore – Profili Successori - Cenni

Art. 115 – 633/41 – LDA

Dopo la morte dell'autore, il diritto di utilizzazione dell'opera, quando l'autore stesso non abbia altrimenti disposto, deve rimanere indiviso fra gli eredi per il periodo di tre anni dalla morte medesima, salvo che l'autorità giudiziaria, sopra istanza di uno o più coeredi, consenta, per gravi ragioni, che la divisione si effettui senza indugio. Decorso il detto periodo, gli eredi possono stabilire, per comune accordo, che il diritto rimanga ancora in comunione per la durata che sarà da essi fissata, entro i limiti indicati nelle disposizioni contenute nei codici. La comunione è regolata dalle disposizioni del Codice civile e da quelle che seguono.

In sede di apertura della successione dell'Autore:

I **diritti maturati** in capo al *de cuius* **non ancora riscossi** e che saranno percepiti dagli eredi, sono assoggettati - ai sensi art.7 co 3 e 21 co 3 TUIR, a **tassazione separata** nei confronti di eredi e legatari.

Gli eredi dell'autore se intendono fruire del regime di tassazione separata, devono indicare ognuno la propria quota di spettanza in UNICO PF (2015) QUADRO RM – Rigo 10 o Modello 730/Ordinario 2015 - D6. L'imposta è liquidata dal Centro di servizio o dall'Ufficio Imposte competente per territorio, nulla è dovuto dall'erede nel momento di presentazione della dichiarazione dei redditi.

SEZIONE II - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA								
D6	Redditi percepiti da eredi e legatari	TIPO DI REDDITO	TASSAZIONE ORDINARIA	ANNO	REDDITO	REDDITO TOTALE REDDITO	QUOTA IMPOSTA SUCCESSIONI	RITENUTE
		1			,00	,00	,00	,00
D7	Imposte ed oneri rimborsati nel 2015 e altri redditi a tassazione separata	TIPO DI REDDITO	TASSAZIONE ORDINARIA	ANNO	REDDITO			RITENUTE
		1						,00

Sez. IV - Redditi percepiti in qualità di erede o legatario	Anno		Redditi	Quota dell'imposta sulle successioni	Ritenute	Opzione per la tassazione ordinaria
	1	2				
RM10			,00	,00	,00	
RM11			,00	,00	,00	

Ipotesi di Eredità Giacente:

ricorre quando il chiamato all'eredità persona fisica non ha ancora accettato l'eredità o nel caso in cui non sia noto, **i redditi sono tassati in via separata** applicando l'aliquota prevista per il 1° scaglione di reddito (23%).

Diritto Autore: Documenti di Prassi

Documentazione	Oggetto:	LDA
<ul style="list-style-type: none"> • Risoluzione n. 8/1207 del 23 dicembre 1977 • Risoluzione n. 145/E del 28 giugno 2007 • INPS – Messaggio n. 19435 del 28 novembre 2013 	Diritto di autore - Reddito di lavoro autonomo “attrazione” - Regime fiscale – Deduzione forfetaria	Art. 2, n. 5)
<ul style="list-style-type: none"> • Circolare n. 108/E del 03 maggio 1996 • Risoluzione n. 132/E del 15 novembre 2004 	Opere ingegno – Redazione articoli collane scientifiche – Cessione Commercializzazione opere ingegno	Art. 2, n. 1)
<ul style="list-style-type: none"> • Risoluzione n. 240943 del 05 gennaio 1984 	Opere ingegno - Studi e rapporti di fattibilità – Cessione - Trattamento tributario IVA	Art. 2, n. 1)
<ul style="list-style-type: none"> • Risoluzione n. 94/E del 30 aprile 1997 	Opere ingegno – Opere fotografiche Trattamento tributario IVA	Art. 2, n. 7)
<ul style="list-style-type: none"> • ADC Milano – Norma di Comportamento n.137 	Diritti connessi al diritto di autore – Trattamento tributario IVA - Imponibilità	TITOLO II Art . 72 - 102
<ul style="list-style-type: none"> • Circolare n. 1/E del 3 gennaio 2001 • Risoluzione n. 311/E del 21 luglio 2008 • Circolare n. 13/E del 26 febbraio 2008 	Diritto di Autore – Compensi – Regime fiscale agevolato lavoro autonomo – Regime dei minimi	---
<ul style="list-style-type: none"> • Risoluzione n. 5/1001 del 3 gennaio 1994 • Risoluzione n. 240995 del 13 novembre 1985 	Diritto di Autore – Successione – Compensi professionali	Art. 115

Domande ?

Dott. Andrea Rocchi

Dottore Commercialista – Revisore Legale

Reggio Emilia

info@andrearocchi.it

DISCLAIMER:

Questa presentazione non costituisce un documento legale e non intende fornire alcun tipo di consulenza. Le considerazioni ivi riportate, stante la mutevolezza della normativa e le specifiche esigenze del caso, devono essere analizzate con l'assistenza ed il supporto di un professionista di fiducia.

These are presentation slides only. The information within these slides does not constitute definitive advice and should not be used as the basis for giving definitive advice without checking the primary sources.